

RINNOVO DEL CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE



DECORRENZA – VALIDITÀ

È stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione:

- Il presente CCNL scadrà il **31 dicembre 2019**

PARTE ECONOMICA

Aumenti retributivi

Per il biennio 2018-2019, l'Accordo prevede un **aumento a regime di 108 euro lordi mensili** parametrati sul 3° livello Super;

L'aumento è stato suddiviso in **4 rate** con le seguenti decorrenze:

- 25 euro dal 1° febbraio 2018
- 25 euro dal 1° ottobre 2018
- 25 euro dal 1° maggio 2019
- 33 euro dal 1° ottobre 2019 (a seguito di verifica da effettuare a luglio 2019 in merito alla sostenibilità delle intese economiche)

PARTE ECONOMICA

Una Tantum

A copertura del periodo 1° gennaio 2016 – 31 gennaio 2018, ai lavoratori in servizio al 3 dicembre 2017 dovrà essere corrisposta una somma una tantum, uguale per tutti, di 300 euro lordi

- Erogata in due rate :
 - 200 euro con la retribuzione di marzo 2018
 - 100 euro con la retribuzione di novembre 2018
- dovrà essere proporzionalmente ridotta per i lavoratori part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa e in relazione alla data di assunzione;
- non dovrà essere considerata ai fini del calcolo del Tfr e dei vari istituti contrattuali

CLASSIFICAZIONE Personale Viaggiante

È stata modificata l'impostazione della classificazione del personale viaggiante:

- non più legata esclusivamente alla portata dei mezzi ma anche alla tipologia dei servizi svolti;
- ciò consentirà, rispetto ad oggi, l'applicazione dell'orario di lavoro discontinuo anche per mansioni dell'ex 3° livello;
- è stata prevista una propria ed autonoma scala parametrica.

CLASSIFICAZIONE

Personale Viaggiante

- **A3:** Lavoratori con patente C – E dedicati a lavori interni ad aree aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali o servizi sistematici/ripetitivi con rientro nella sede di inizio servizio
- **B3:** Lavoratori con patente C – E non sottoposti a particolari abilitazioni (es. container, casse mobili, groupage, centinati, etc.) - spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
- **C3:** Lavoratori con patente C – E soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.) - spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62
- **D2:** Lavoratori con patente C (+crono) dedicati a lavori interni ad aree aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali o servizi sistematici/ripetitivi con rientro nella sede di inizio servizio
- **E2:** Lavoratori con patente C (+crono) non sottoposti a particolari abilitazioni (es. container, casse mobili, groupage, centinati, etc.) - spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
- **F2:** Lavoratori con patente C (+crono) soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.) - spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62

CLASSIFICAZIONE Personale Viaggiante

- **G1:** Lavoratori con patente B (NO crono) di cui



Attività di logistica
distributiva/corriere
espresso che svolgono
attività di guida e operazioni
accessorie ai trasporti

NO trasferta:
applicazione art. 11
quinquies



Trasporti a lungo raggio

SI trasferta

- **H1:** Lavoratori con patente B (NO crono) in possesso di particolari abilitazioni, ad es. conducenti che trasportano materiali radioattivi e/o esplosivi

SCALA PARAMETRALE

Personale viaggiante

QUALIFICA	VECCHI LIVELLI DI RIFERIMENTO	NUOVI LIVELLI	ORARIO DI LAVORO	ESTENSIONE ORARIO DI LAVORO
Q1	4°	G1 H1	39 ore 39 ore	44 ore 44 ore
Q2	3°	F2 E2 D2	47 ore 47 ore 39 ore	58 ore 58 ore 47 ore
Q3	3° SUPER	C3 B3 A3	47 ore 47 ore 47 ore	58 ore 58 ore 58 ore

NUOVI MINIMI TABELLARI MENSILI

Personale viaggiante: ex 3° livello e 3° S

Livello		1.2.2018	1.10.2018	1.5.2019	1.10.2019
C3 (ex 3°Super)	(+25,09)	1.667,46	(+25,09) 1.692,56	(+25,09) 1.717,65	(+33,12) 1.750,78
B3 (ex 3°Super)	(+25,00)	1.667,37	(+25,00) 1.692,37	(+25,00) 1.717,37	(+33,00) 1.750,37
A3 (ex 3°Super)	(+24,91)	1.667,28	(+24,91) 1.692,18	(+24,91) 1.717,09	(+32,88) 1.749,96
F2 (ex 3°)	(+24,34)	1.623,12	(+24,34) 1.647,46	(+24,34) 1.671,81	(+32,13) 1.703,94
E2 (ex 3°)	(+24,25)	1.623,03	(+24,25) 1.647,28	(+24,25) 1.671,52	(+32,01) 1.703,53
D2 (ex 3°)	(+24,15)	1.622,93	(+24,15) 1.647,09	(+24,15) 1.671,24	(+31,88) 1.703,13

N.B. Si rammenta che il livello 3°Super Junior previsto dall'art. 11 quater del CCNL 1/08/2013 poteva essere attribuito durante la precedente vigenza contrattuale per un periodo massimo di 30 mesi oltre il quale scattava automaticamente il passaggio al livello 3° Super. In caso di autisti attualmente inquadrati al livello 3°Super Junior, gli stessi dovranno essere inquadrati nell'ambito della nuova qualifica 3.

CLASSIFICAZIONE

personale viaggiante: ex 4° livello – Art. 11 quinquies

- Per i driver è stato confermato il **4° livello** di inquadramento con aggiunta di 2 punti di scala parametrica:
 - il primo con decorrenza luglio 2018;
 - il secondo a partire da gennaio 2019;
- **non si applica l'indennità di trasferta** ai conducenti adibiti in attività logistica distributiva e di corriere espresso in possesso di patente B e che guidano veicoli senza cronotachigrafo;
- L'orario ordinario di lavoro è di **39 ore settimanali estendibili a 44 ore** con accordo aziendale sindacale nel quale dovrà essere prevista la valorizzazione della trasferta per un importo giornaliero non inferiore a 10 € e, in alternativa, per gli autisti che non escono fuori dal territorio comunale, un ticket restaurant del valore minimo di 5,29 €.

NUOVI MINIMI TABELLARI MENSILI

Personale viaggiante: ex 4° livello

	1.2.2018	1.7.2018	1.10.2018	1.1.2019	1.5.2019	1.10.2019
H1	(+23,40) 1.543,82	(+14,70) 1.558,52	(+23,40) 1.581,92	(+14,70) 1.596,62	(+23,40) 1.620,03	(+30,89) 1.650,92
G1	(+23,31) 1.543,73	(+11,59) 1.555,32	(+23,31) 1.578,63	(+11,59) 1.590,22	(+23,31) 1.613,52	(+30,77) 1.644,29

N.B. Rispetto al restante personale sono previste 2 rate di aumento in più per effetto dell'incremento dei relativi parametri retributivi durante la vigenza del nuovo CCNL.

ORARIO DI LAVORO

Personale non viaggiante

È stato modificato l'orario settimanale
non sarà più di 39 ore su 5 giorni - 8 ore al giorno:

il nuovo orario prevede che **l'orario normale settimanale di 39 ore potrà essere spalmato su 5 o 6 giorni** e sarà calcolato come media su 4 mesi con il limite giornaliero minimo di 6 ore e massimo di 9 (la durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore);

Limiti

- utilizzabile dalle aziende senza necessità di accordo ma previo esame col sindacato;
- la prestazione settimanale non potrà essere inferiore a 30 ore;
- nel caso di orario su 6 giorni, le ore prestate di sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 20%;
- l'orario normale di lavoro sarà fissato all'inizio di ogni anno e potrà essere modificato, trascorsi almeno 6 mesi dalla sua attivazione, una sola volta entro i 12 mesi successivi sempre previo esame col sindacato.

NUOVI MINIMI TABELLARI MENSILI

Personale non viaggiante

Livello		1.2.2018		1.10.2018		1.5.2019		1.10.2019
Quadri	(+32,01)	2.140,40	(+32,01)	2.172,41	(+32,01)	2.204,41	(+42,25)	2.246,66
1°	(+30,11)	2.009,82	(+30,11)	2.039,94	(+30,11)	2.070,05	(+39,75)	2.109,80
2°	(+27,65)	1.846,42	(+27,65)	1.874,07	(+27,65)	1.901,72	(+36,50)	1.938,22
3°Super	(+25,00)	1.667,37	(+25,00)	1.692,37	(+25,00)	1.717,37	(+33,00)	1.750,37
3°	(+24,24)	1.623,02	(+24,24)	1.647,26	(+24,24)	1.671,51	(+32,00)	1.703,51
4°	(+23,11)	1.543,53	(+23,11)	1.566,63	(+23,11)	1.589,74	(+30,50)	1.620,24
4°Junior	(+22,54)	1.503,11	(+22,54)	1.525,65	(+22,54)	1.548,18	(+29,75)	1.577,93
5°	(+21,97)	1.472,03	(+21,97)	1.494,00	(+21,97)	1.515,97	(+29,00)	1.544,97
6°	(+20,64)	1.375,19	(+20,64)	1.395,84	(+20,64)	1.416,48	(+27,25)	1.443,73
6°Junior	(+18,94)	1.265,29	(+18,94)	1.284,23	(+18,94)	1.303,17	(+25,00)	1.328,17

ORARIO DI LAVORO

Personale viaggiante

L'Accordo ha introdotto il concetto di “*settimana mobile*”:

- l'orario di lavoro ordinario settimanale per il personale viaggiante verrà **distribuito sino a un massimo di 6 giorni** nell'arco della settimana e congruabile nell'arco di 4 settimane;
- è stato eliminato il limite delle ore 13 del sabato quale soglia di lavoro ordinario settimanale per gli autisti.

DEROGA ORARIO DI LAVORO

Attraverso una modifica all'art. 11-bis, è stabilita l'applicazione a **TUTTI** i lavoratori della deroga sull'orario di lavoro (estensione della durata media della settimana lavorativa a 58 ore, con una durata massima fino a 61 ore)



quando l'accordo è sottoscritto dalla
maggioranza dei lavoratori interessati

ASSENTEISMO

Personale viaggiante e/o personale operativo collegato

- Sono stati introdotti meccanismi di **decurtazione salariale** per le assenze di malattia effettuate **dopo giornate non lavorative** dagli autisti e dal personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto;
- Le penalizzazioni riguarderanno **progressivamente i primi 3 giorni di malattia** a partire dalla quarta assenza nel corso dell'anno, con un meccanismo di *decalage*, fino all'azzeramento dell'integrazione INPS a carico dei datori di lavoro;
- Tale disciplina non si applica per gli eventi morbosi dovuti a: Ricoveri ospedalieri, day hospital, day surgery e per le patologie individuate dalla circolare INPS nr.95/2016 né ad eventi di malattia certificati con prognosi iniziale non inferiore a 7 giorni.

ASSENTEISMO

Personale viaggiante e/o personale operativo collegato

Meccanismo di *decalage*:

- Per il quarto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 75%;
- Per il quinto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 50%;
- Per il sesto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 25%;

Dal settimo evento l'azienda non sarà tenuta ad alcuna integrazione.

(il numero degli eventi sarà computato considerando i 12 mesi precedenti e la disciplina riguarda gli eventi che si verificano a partire dal 01.01.2018)



LAVORO A CHIAMATA

RIMOSSO IL DIVIETO di utilizzo del lavoro a chiamata

per i lavoratori under 24 anni e over 55 anni di età nonché,
a prescindere dall'età, per i lavoratori considerati per legge
discontinui

LAVORO A CHIAMATA per il personale viaggiante

Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 all'art. 13 prevede:

“[...] In mananza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”



DECRETO 23 ottobre 2004

Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva,
della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente,
ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

L'art. 1 prevede che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 ➡ al punto 8 - *Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità*

NUOVE ASSUNZIONI

Per le imprese che **incrementano il proprio organico** con nuove assunzioni a tempo indeterminato è stato previsto un trattamento temporaneo legato alla vigenza del CCNL riguardante gli istituti dei ROL, delle ex festività e degli scatti di anzianità. L'operatività di tale disposizione è subordinata ad un accordo sindacale.

Nuove assunzioni di personale viaggiante

Al fine di favorire le assunzioni di giovani neopatentati - titolari di patente di guida da **meno di tre anni**, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato - sarà applicato un **trattamento economico d'ingresso agevolato per i primi 4 anni**.

NUOVE ASSUNZIONI

Personale viaggiante

NUOVE ASSUNZIONI	ROL	EX FESTIVITA'	TOTALE	DELTA	RETRIBUZIONE NEOPATENTATI (TRE ANNI)
1° ANNO: 30 %	12 ore	8 ore	20 ore	- 48 ore	90 %
2° ANNO: 60 %	20 ore	20 ore	40 ore	- 28 ore	90 %
3° ANNO: 90 %	32 ore	32 ore	62 ore	- 4 ore	95 %
4° ANNO: 100%	36 ore	32 ore	68 ore	0 ore	100%

* gli scatti di anzianità decorrono dal 4° anno

NUOVE ASSUNZIONI

Personale non viaggiante

NUOVE ASSUNZIONI	ROL	EX FESTIVITA'	TOTALE	DELTA
1° ANNO: 30 %	12 ore	8 ore	20 ore	- 52 ore
2° ANNO: 60 %	24 ore	20 ore	44 ore	- 28 ore
3° ANNO: 90 %	36 ore	28 ore	64 ore	- 8 ore
4° ANNO: 100%	40 ore	32 ore	72 ore	0 ore

*** gli scatti di anzianità decorrono dal 4° anno**

OPERAZIONI DI CARICO / SCARICO

- È stato **abolito** il c.d. ***divieto di facchinaggio***:

Con l'entrata in vigore di tale CCNL l'autista sarà tenuto all'effettuazione delle operazioni di carico e scarico della merce trasportata;

- Le modalità di esecuzione delle operazioni di carico e scarico sono oggetto di verifica sindacale. Verifica che riguarda esclusivamente la problematiche relative alla sicurezza L. 81/08

RITIRO PATENTE

È stato **abolito l'obbligo** di adibire l'autista ad altro lavoro nel caso di ritiro di patente/carta del conducente



Nelle aziende con più di 6 dipendenti trasformazione di tale obbligo in **facoltà** di adibire l'autista a mansione diversa, nel caso di ritiro della patente

“Art. 31 – Ritiro patente/carta conducente

1. L'autista al quale dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna.

*L'autista durante questo periodo **potrà** essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio”.*

TRASFERIMENTI

La disciplina del trasferimento si applica nel caso in cui il lavoratore trasferisca la propria residenza e, in ogni caso, qualora la distanza tra l'unità produttiva precedente e la nuova risulti uguale o superiore a 20 chilometri

RISARCIMENTO DANNI

Sono state stabilite le modalità per trattenere i danni provocati dal lavoratore, previa adozione del provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, distinguendo:

- Per danni fino a 3.500 € al lavoratore verrà addebitato l'intero importo;
- oltre i 3.500 € potrà essere addebitato al massimo il 75% del danno con un limite di 20 mila euro;
- per danni fino a 1.000 € potrà essere esperita la procedura semplificata sindacale che consente una riduzione della trattenuta del danno al lavoratore.

TRASPORTI ESSENZIALI DA GARANTIRE

- Introdotto tra i servizi essenziali il trasporto di **acqua potabile mediante autobotti**;
- Applicazione anche **all'intera filiera logistica**, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione della disciplina prevista (inseriti anche i magazzinieri e gli uffici operativi/officina)



dalla legge **n.146/90** al fine di garantire il regolare approvvigionamento dei beni di prima necessità.

APPALTI

Integrata l'attuale disciplina, che già prevede l'obbligo per le imprese appaltanti di esternalizzare di attività di logistica, facchinaggio e movimentazione merci, solo ad imprese che applichino il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, con le seguenti disposizioni riguardanti:

- il divieto di subappalto;
- la clausola sociale, in base alla quale nei cambi di appalto l'impresa che subentra è tenuta ad assumere, a parità di condizioni di appalto, il personale di quella uscente purché impiegato da almeno 6 mesi continuativi; a tali lavoratori saranno mantenuti l'anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali e normativi L.92/2012, fatte salve le figure apicali e le innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione ;
- lo svolgimento della procedura sindacale per il cambio di appalto in sede protetta (associazione datoriale, Ebilog territoriale se costituito o Direzione territoriale del lavoro);
- certificazione di rating rilasciata da società specializzate alla ditta appaltatrice.

Ulteriori disposizioni

Art. 11 ter

Abrogato l'articolo riguardante la clausola compromissoria

Art. 11 quater - Premialità

Norme ~~straordinarie e temporanee~~ a sostegno delle imprese di autotrasporto – Premialità: la disposizione diventa strutturale

6° livello junior

Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo queste nuove tempistiche:

- dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2018
- dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2019
- dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dal 1.1.2020

Ebilog territoriale

È stato istituito l'ente bilaterale territoriale/regionale: i cui ruoli verranno demandati dallo statuto e dall'ente nazionale (EBILOG)

Riders - distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori, motocicli, natanti, imbarcazioni

In sede di stesura verranno stabilite:

- le definizioni relative alle nuove figure;
- le declaratorie e i livelli d'inquadramento;
- l'orario di lavoro e quant'altro

Profili formativi da aggiungere all'art. 57 – apprendistato

Vengono introdotte i seguenti profili formativi relativi a figure ferroviarie:

- conducente con l'abilitazione FS al traino di vagoni ferroviari;
- manovratore/tecnico a bordo.